

IL COLLEGIO SINDACALE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO 2015

Dott. Luciano De Angelis
*(Gruppo di lavoro per le norme di
comportamento del collegio sindacale)*

*Presidente commissione: Sistemi di
controllo e collegio sindacale)*



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

SISTEMI DI CONTROLLO

SPA

COLLEGIO SINDACALE

(tot. n. **33.050**
società al
31.12.2014)

**con
controllo
legale dei
conti**



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Consiglio di
sorveglianza**

**Senza
controllo
legale**

+

**Revisore
unico
Tot. 3.770
società**

**Società di
revisione
Tot. 7.563
società**

**Comitato di
controllo interno**

(sistema
dualistico tot. n.
138 società al
1.6.2014)

(sistema
monistico tot. n.
264 società al
1/6/2014)

+

**Società
di revisione
Revisore unico**

RICONOSCIMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO

Trib. Milano 1.10.2011 n. 11586

Il sindaco deve comportarsi come un avveduto controllore ed applicare, laddove manchino disposizioni di legge, le norme di comportamento proprie della professione svolta, in relazione alle funzioni concretamente esercitate, così come elaborate, ad esempio, dagli ordini professionali.



SINDACO UNICO (norma 1.1)



NOVITÀ

sindaco unico delegato
anche alla revisione



scelto fra gli iscritti
al registro dei revisori

sindaco unico affiancato da
un revisore



scelto fra gli iscritti al registro dei
revisori oppure, fra avvocati, dottori
commercialisti, consulenti del lavoro e
gli altri soggetti di cui al D.M.
320/2004, o fra professori universitari
di ruolo in materie economiche o
giuridiche



NOMINA E INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

CAUSE DI DECADENZA ORDINARIA

INELEGGIBILITÀ

**INCAPACITÀ
GIURIDICA *EX*
ART. 2382
C.C.**

**INCOMPATIBILITÀ
EX ART.
2399 C.C.**

**INIDONEITÀ
TECNICA *EX*
ART. 2397 CO.
2 C.C.**



RAPPORTI LAVORATIVI E DI CONSULENZA

art 2399 c.c.

NON POSSONO ESSERE ELETTI, E SE ELETTI DECADONO:

coloro che sono legati:

- alla società
- alla società controllata
- alla società controllante
- alla società sottoposta a comune controllo

- da un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato)
- da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita
- da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza



RISCHIO DI INDIPENDENZA

prima di accettare l'incarico

il sindaco deve valutare la **significatività dei propri rischi** di indipendenza



**i rischi di indipendenza
vanno sottoposti a verifica periodica**

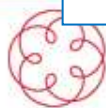


Gli elementi di valutazione dei rischi per l'indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio

COMPROMISSIONE DELL'INDIPENDENZA

NORMA 1.4

- Rischi derivanti dall'interesse personale
- Rischi derivanti dall'auto-riesame
- Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte
- Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità
- Rischi derivanti dalla intimidazione (condizionamenti derivanti dall'influenza esercitata dalla società o dal gruppo)



COMPROMISSIONE DELL'INDIPENDENZA

NORMA 1.4

sono da valutare caso per caso
i rischi che possono compromettere



**L'INTEGRITÀ
E L'OBIETTIVITÀ DEI SINDACI**



PAGAMENTO DEL COMPENSO

Qualora i compensi dovuti per l'attività di sindaco non siano pagati per un periodo significativo, la somma degli arretrati potrebbe essere considerata una minaccia per l'indipendenza



In caso di prolungata e significativa inadempienza, il sindaco deve valutare con attenzione un eventuale rinnovo dell'incarico.



VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÀ RISCHIO

NORMA 1.4

- Devono essere considerati i seguenti fattori:



- **la continuità dei rapporti di lavoro autonomo**, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita resi, direttamente o attraverso la rete professionale, a favore della società e di altre società del gruppo.
- **la possibilità di un'interferenza dell'attività di consulenza** con la funzione di controllo (c.d. auto-riesame);
- **la compromissione dell'indipendenza finanziaria**, rientrando nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale.

INELEGGIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ

Cass. 9.5.2008 n. 11514

1. L'ineleggibilità non si determina solo in un rapporto di consulenza continuativo, ma anche una serie di rapporti occasionali (formalmente distinti) tali da far presumere uno **“stabile legame di clientela”**
2. Nei casi in cui si manifesta la situazione di incompatibilità la decadenza scatta immediatamente **(ex tunc)** senza necessità di uno specifico procedimento accertativo da parte di un organo sociale **(decadenza ipso Jure) (conf. Cass. 23/10/2014 n. 22575)**

(conf. Cass. 11.7.2008 n. 19235)

DECADENZA/ILLEGITTIMITÀ

Cass. 9.5.2008 n. 11514

- 3. La decadenza di uno dei componenti** del collegio sindacale, da cui deriva l'impossibilità del collegio stesso di correttamente operare con il numero minimo dei membri prescritti dalla legge, si risolve in un **difetto di costituzione dell'organo** e, di riflesso, in una **ragione d'illegittimità degli atti da esso compiuti**.
3. Se il ruolo dei sindaci **incide sul procedimento di formazione della delibera** (ad esempio approvazione del progetto di bilancio), **la delibera con cui l'atto viene approvato risulta viziata e quindi è annullabile**

RESPONSABILITA' CIVILE DEL SINDACO INELEGGIBILE

Cass. 23.10.2014 n. 22575

L'azione di responsabilità accordata dall'art. 146 l.f. contro i componenti degli organi di controllo di società fallita presuppone che i soggetti passivi abbiano formalmente rivestito la carica di sindaci.

Poiché il sindaco ineleggibile decade automaticamente dalla carica , senza necessità di alcun formale accertamento ed è quindi privo *ab-origine* della corrispondente qualifica soggettiva non può esercitarsi a suo carico la predetta azione da parte del curatore della società fallita .



VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA RECIPROCA

NORMA 1.4

- Nel caso in cui il sindaco risulti a “**rischio di indipendenza**”:

- Deve chiarire al collegio la propria posizione
- Nel caso di perdurare della situazione gli altri sindaci informano il CDA
- In caso di inerzia del CDA andrà convocata l'assemblea

STUDI ASSOCIATI - SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI

Art. 2399 c.c.

RAPPORTO CON LO STUDIO ASSOCIATO

(in cui è associato il consulente della società)

potrebbe rientrare in “altro rapporto di natura patrimoniale”



Bisogna valutare se il rapporto
(seppur indiretto) è in grado di compromettere indipendenza del
sindaco



CALCOLO DELLA "SOGLIA DI RILEVANZA"

NORMA 1.4

Rapporto compensi totali sulla società o gruppo (S+C) / compensi totali professionista (CT) I compensi si riferiscono a quanto percepito dal singolo professionista	Rapporto compensi attività sindaco(S) / Compensi totali sulla medesima società o gruppo (S+C)	Indipendenza
> 15%	> 2/3	SI
>5% ≤ 15%	> 1/2	SI
≤ 5%	IRRILEVANTE	SI



CALCOLO DELLA "SOGLIA DI RILEVANZA"

ESEMPIO

Studio Associato	Composto da tre membri	- Fatturato totale = 300.000 - Compensi cadauno = 100.000
≤ 5% 100.000 x 5%	= 5.000	Compensi percepiti dalla società
Se i compensi complessivi per attività di sindaco + quelli per consulenze, percepiti dal gruppo sono ≤ 5% ossia sono al max 5.000 euro	IRRILEVANTE la composizione dei compensi ricevuti Es.: 4.000 compenso per sindaco + 1.000 euro per quota parte compenso consulenza (pari ad euro 3.000 prestata da altro socio di studio) è ammissibile	IL REQUISITO DELL' INDIPENDENZA È SEMPRE RISCONTRABILE

CALCOLO DELLA "SOGLIA DI RILEVANZA"

ESEMPIO

Studio Associato	Composto da tre membri	- Fatturato totale = 300.000 - Compensi cadauno = 100.000
Compensi percepiti dalla società o dal gruppo = 10.000 >5% ≤ 15%	di cui 6.000 per attività di sindaco e 4.000 per consulenze (12.000 complessive)	Sono maggiori i compensi da sindaco (6.000/10.000 = 0,60 rapporto > ½) perciò l'indipendenza È SEMPRE RICONTRABILE
	di cui 5.000 per attività di sindaco e 5.000 per consulenze (15.000 complessive)	Se i compensi sono uguali fra loro l'indipendenza NON È PIÙ RICONTRABILE (5.000/10.000 = 0,50 = ½) (situazione limite superato)
	di cui 4.000 per attività di sindaco e 6.000 per consulenze (18.000 complessive)	Sono maggiori i compensi da consulente (4.000/10.000 = 0,40 rapporto < ½) l'indipendenza NON È PIÙ RICONTRABILE

CALCOLO DELLA "SOGLIA DI RILEVANZA"

ESEMPIO

Studio Associato	Composto da tre membri	- Fatturato totale = 300.000 - Compensi cadauno = 100.000
Compensi percepiti dalla società o dal gruppo = 16.000 > 15%	di cui 11.000 per attività di sindaco e 5.000 per consulenze (15.000 complessive)	Il requisito di indipendenza è ancora riscontrabile (11.000/16.000 = 0,69) Rapporto > 2/3
	di cui 9.000 per attività di sindaco e 7.000 per consulenze (16.000 complessive)	L'INDIPENDENZA NON È PIÙ RISCONTRABILE (9.000/16.000 = 0,56) (SITUAZIONE NON AMMISSIBILE) ATTENZIONE Rapporto < 2/3

CALCOLO DELLA "SOGLIA DI RILEVANZA"

ESEMPIO (studio + grande e con + soci)

Studio Associato	Composto da cinque membri	- Fatturato totale = 2.000.000 - Compensi cadauno = 400.000
Compensi percepiti dalla società o dal gruppo = 15.200 diventa $\leq 5\%$	Di cui 11.000 per attività di sindaco E 4.200 per consulenze (21.000 complessive)	L' indipendenza è sempre riscontrabile i compensi complessivi per attività di sindaco + quelli per consulenze, sono $\leq 5\%$ dei compensi cadauno
Compensi percepiti dalla società o dal gruppo = 19.000	Di cui 9.000 per attività di sindaco e 10.000 per consulenze (50.000 complessive)	L' indipendenza è sempre riscontrabile Anche se il singolo percepisce più dalla consulenza che dall'attività di sindaco

INCOMPATIBILITÀ PATRIMONIALI

Cass. 8 maggio 2015 n. 9392



Negli studi associati il socio, non consulente della società può essere eletto sindaco a condizione che i suoi ricavi indiretti, provenienti dalla consulenza prestata alla società dai suoi colleghi di studio siano inferiori a quelli percepiti dallo stesso quale sindaco



è legittimo confrontare i ricavi derivanti al sindaco dal rapporto di collaborazione, in ragione della sua posizione nella compagine associativa, e il compenso conseguente alle sue funzioni di controllo; e concludere che **l'indipendenza del controllore è messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale**

IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI

NORMA 1.3

- Ai fini dell'accettazione si deve valutare:



LA CAPACITÀ DI PARTECIPARE A TUTTE LE RIUNIONI DEI :

- C.D.A.
- COMITATI ESECUTIVI
- RIUNIONI SINDACALI
- ASSEMBLEE



IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI

INOLTRE...

NORMA 1.3

- Ai fini dell'accettazione si deve valutare:



- Impegno e tempo richiesto per il diligente assolvimento dell'incarico;
- Ampiezza e complessità dell'incarico;
- Funzione anche di revisione;
- Possibilità di impiego di ausiliari;
- Specializzazione;
- Eventuali altre attività di lavoro dipendente (anche a tempo parziale) e/o autonomo a carattere continuativo svolte dal sindaco



IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI

ATTENZIONE

NORMA 1.3

- la capacità di assolvere l'incarico dovrà essere documentata



**al superamento delle 20
unità per il sindaco**



Spiegazione conseguente
alla autovalutazione
dovrà evidenziare gli
**elementi utilizzati per
valutare le proprie
capacità di svolgere
diligentemente
l'incarico**

PRINCIPIO: **“COMPLY OR EXPLAIN”**

20 non costituisce un limite assoluto ma un livello il cui
superamento comporta un **onere di spiegazione e
documentazione** del sindaco **al collegio sindacale**

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI CONTROLLORI

NORMA 1.2

Forma scritta

Il sottoscritto, nato a il, residente in via n., in considerazione della proposta di nomina a membro del Collegio Sindacale (consigliere di sorveglianza o di amministrazione) pervenuta dalla vostra rispettabile società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4 c.c. (2409-septiesdecies)

DICHIARA :

(segue)



DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI CONTROLLORI

NORMA 1.2

DICHIARA :

- *Di ricoprire i seguenti incarichi relativi all'amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative, quali quelli di:*
 - *amministratore presso.....;*
 - *componente del consiglio di amministrazione.....;*
 - *componente del consiglio di gestione.....;*
 - *liquidatore.....;*
 - *amministratore giudiziario.....;*
 - *commissario giudiziale o commissario straordinario.....;*

(segue)

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI CONTROLLORI

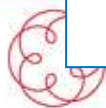


NOVITÀ

NORMA 1.2

DICHIARA :

- Di ricoprire i seguenti incarichi relativi al controllo societario, quali:
 - sindaco effettivo o supplente presso....;
 - componente del consiglio di sorveglianza....;
 - componente del comitato di controllo sulla gestione...;
 - componente del comitato di sorveglianza.....;
 - revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco o dipendente di società di revisione legale.
- **componente dell'organismo di vigilanza DLgs 231/01**



DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA



NOVITÀ

NORMA 1.2

DICHIARA

**c) che il sottoscritto pur avendo assunto oltre 20 incarichi sindacali è nelle condizioni di potere essere nominato in quanto :
es.**

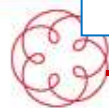
-Gli incarichi sindacali sono la sua attività esclusiva,

oppure

- n. ... società sono in liquidazione (e quindi praticamente inattive)

ecc.

-....come documentabile attraverso....



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

li

Firma.....

RETRIBUZIONE (NORMA 1.5)



NOVITÀ

All'atto della nomina il sindaco dovrà valutare se il compenso proposto sia adeguato rispetto alla sua professionalità ed all'impegno richiesto anche in relazione al rilievo pubblicistico della funzione sindacale.

1. Che il compenso sia parametrato all'ampiezza e complessità dell'incarico, alla dimensione economica della società ed al suo indebitamento nonché al settore di attività;
2. Che la delibera di nomina possa prevedere un adeguamento del compenso nel corso del triennio (ad es. in caso di fusione per incorporazione);

Antecedentemente alla **scadenza del proprio incarico**, il collegio deve **riassumere le attività espletate nel corso del triennio** in modo da consentire ai soci ed ai candidati sindaci di meglio valutare l'adeguatezza del compenso che si intenderà proporre ed accettare

COMPENSO DEI SINDACI E REVISORE

Cass. 31.5.2008 n. 14640 - Cass. 27/10/2014 n. 22761



**L'incarico
di sindaco
è necessariamente
Oneroso.
Nel caso in cui nulla sia
previsto
dall'assemblea
il compenso è deciso
dal giudice ex art. 2233 c.c.**

***Ove non previsto dallo
statuto è determinato
dall'assemblea
è stabilito
dal giudice
(D.M. 140 / 2012)***

CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

CAUSE DI CESSAZIONE

Scadenza

Decadenza

Revoca

Rinunzia



CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI



DECORRENZA CESSAZIONE

DIMISSIONI



Effetto immediato

in corso del mandato a prescindere dalla sostituzione del dimissionario con il supplente

NORMA N. 1.6 CNDCEC

SCADENZA TRIENNIO



Prorogatio

Effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito

ART. 2.400 C.C., 1° CO.

Sostituzione

NORMA 1.8

**Collegio sindacale
incaricato della
revisione legale**



in caso di
morte, rinuncia
o decadenza
del sindaco
effettivo



subentra il
sindaco
supplente più
anziano di età.

**Collegio sindacale
NON
incaricato della
revisione legale**



in caso di
morte, rinuncia
o decadenza
del sindaco
effettivo
iscritto nel
registro dei
revisori legali



subentra il
supplente che sia
in possesso del
medesimo
requisito.
Se più supplenti
sono iscritti al
registro, subentra
il supplente più
anziano.



CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI

Giurisprudenza

A favore della <i>prorogatio</i> del sindaco dimissionario fino a sostituzione	A favore delle dimissioni con effetto immediato
▪ Trib. Catania 13.11.2014 ▪ Trib. Roma 21.7.2014 ▪ Trib. Milano 2.2.2010 ▪ Trib Mantova 25.7.2009 ▪ Cass. 18.1.2005 N. 941 ▪ Trib. Milano 2.2.2000 ▪ Trib. Roma 27.4.1998 ▪ Trib. Verona 25.5.1998; ▪ App. Bologna 15.4.1988 ▪ Cass. civile, 9.10.1986, n. 5928 ▪ Trib. Bari 1.8.1979	▪ Norma di comp. C.S. 1.6 (2015) ▪ Trib. Bari 2.2.2013 ▪ Trib. Treviso 2.3.2011 ▪ Giud. Reg. Imprese Milano 2.8.2010 ▪ Trib. Napoli 15.10.2009 ▪ App. Bologna 19.7.2007 ▪ Notariato Triv. Mass. H.E.1 2006 ▪ Trib. Monza 26.4.2001 ▪ Trib. di Milano 26.4.1983 ▪ CNDCEC Norma 1.6

REVOCA DEL SINDACO

TRE CONDIZIONI

**GIUSTA
CAUSA**

+

**DELIBERA DI
REVOCA**



**È COMPETENTE
CHI L'HA
NOMINATO**

+

**APPROVAZIONE
TRIBUNALE**



**FINO AD
ALLORA
È INEFFICACE**

Vale anche per le revoche legate alla riduzione del capitale nelle srl
Art. 20, c.8 dl 24/6/2014 conv con mod. in **L. 11/8/2014 n. 116**
(Nota min. giust. n.6100 del 13.1.2015)

PASSAGGIO DI CONSEGNE (NORMA 1.7)



NOVITÀ

Per i sindaci uscenti esiste un obbligo “deontologico” di collaborazione con i subentranti

che si dovrà estrinsecare:

- sia nella disponibilità all’informativa per via orale,
- sia nella segnalazione della documentazione a supporto delle eventuali situazioni di criticità segnalate dai sindaci uscenti a quelli entranti
- sia attraverso la consegna immediata del libro dei verbali del collegio.

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI E RAPPORTI CON ALTRI ORGANI



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI E RAPPORTI CON ALTRI ORGANI

Norma 4.1

I sindaci devono partecipare:

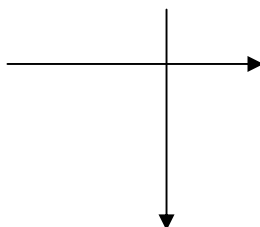
- alle assemblee dei soci,
- alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo

I sindaci possono partecipare:

- alle assemblee degli obbligazionisti,
- alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari

PARTECIPAZIONE INFORMATATA

OPPORTUNA



**INFORMAZIONE
PREVENTIVA**

Norma 4.1

SU COSA ?

**MANCATA POSSIBILITÀ
DI INFORMAZIONE**

Sui temi oggetto
di valutazione e deliberazione

Necessaria
verbalizzazione



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**a prescindere da eventuali
impugnative delle delibere**

RILASCIO INFORMAZIONI DAGLI AMMINISTRATORI

Norma 5.2

**Le informazioni, non fornite in cda,
possono essere rilasciate dagli amministratori:**

- **per iscritto**, con un apposito rapporto,



- **verbalmente,**

In tal caso il collegio sindacale comunica agli amministratori il proprio verbale, che riepiloga i dati e le informazioni ricevute, chiedendo conferma del contenuto.

AMMINISTRATORE UNICO

Norma 4.3

**L'amministratore
Unico**

**L'amministratore delegato
con ampie deleghe**

è opportuno che forniscano per iscritto ai sindaci
informazioni richieste dall'art. 2381, co.5 c.c.



RAPPORTI CON ORGANISMO VIGILANZA

Norma 5.5

Prevenzione dei reati previsti dal DLgs. n. 231/2001

Il collegio deve verificare

- l'autonomia,
- l'indipendenza,
- la professionalità dell'ODV



**Il collegio deve acquisire:
le informazioni sul modello organizzativo e
suo funzionamento**



**È
OPPORTUNO:**

Il collegio può stabilire con l'O.d.V. termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando un programma di incontri nel corso dell'anno.

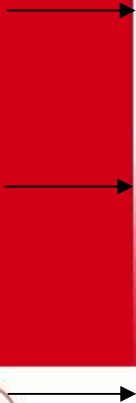
ASSENZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

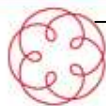
Norma 5.5



Qualora l'organo di vigilanza non esista,

è comunque opportuno che il collegio sindacale solleciti un'adeguata riflessione in merito,
il collegio dovrà:

- 
- **Informare l'amministratore** sulla opportunità di tale nomina
 - **Verbalizzare nel libro** del c.s. di aver informato/consigliato l'opportunità di tale adozione
 - **Far sottoscrivere il verbale** contenente la raccomandazione (*prassi preferibile*)



POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

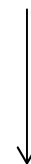


Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

DENUNZIA DEI SOCI AI SINDACI

OGNI SOCIO

5% DEL CAPITALE (*)



**POSSIBILITÀ
DI INDAGINE**

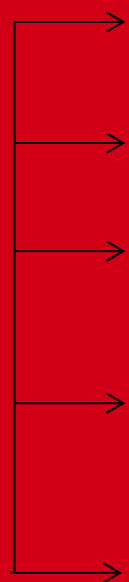
**OBBLIGO
DI INDAGINE**

(*) p.s.: Lo statuto può prevedere percentuali diverse



DENUNZIA FONDATA

Norma 6.2



Comunicazione al denunziante

Indagine

Richiesta di intervento amministratori (se necessario)

Convocazione assembleare (In caso di inerzia amministratori)

DENUNZIA EX ART. 2409 c.c.



Verifica che gli amministratori deliberino:



- Opportunamente informati
- Delibere ragionevoli e non palesemente pregiudizievoli
- Gli amministratori siano consapevoli del rischio

**Delibere amministrativamente pericolose
(irrazionali):**



- Motivato dissenso nel verbale o riserve nel verbale;
- Violazioni rinvenute successivamente da segnalare agli amministratori;
- In caso di inerzia chiedere al C.d.a. di convocare l'assemblea o provvedere direttamente alla convocazione



I sindaci dovranno presentare relazione all'assemblea dei soci

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (NORMA 4.2)



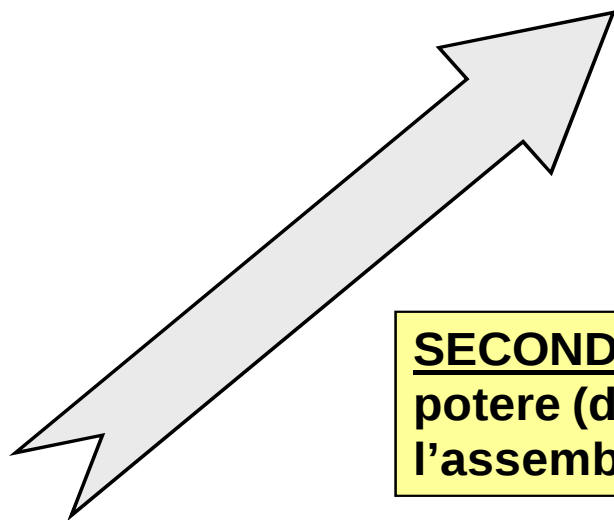
NOVITÀ

Il collegio sindacale può essere
in disaccordo con le delibere del consiglio di amministrazione

- il collegio sindacale può chiedere che il **verbale**, contenente le dichiarazioni e le osservazioni dei sindaci sia **redatto contestualmente o immediatamente dopo la riunione** del cda.
- il verbale è **comunicato senza indugio ai singoli componenti** del collegio per verificare la trascrizione delle dichiarazioni
- Il collegio sindacale può chiedere **la modificazione o l'integrazione delle dichiarazioni o osservazioni trascritte;**
- Il collegio sindacale può chiedere che al verbale sia **allegata una relazione scritta redatta dallo stesso organo di controllo.**

In tali circostanze il collegio può “pretendere”, che vengano **verbalizzate contestualmente le proprie posizioni in dissenso** rispetto al cda.

I doveri e i poteri del Collegio Sindacale



TERZO LIVELLO

proporre la denuncia al tribunale ex art. 2409 C.C. (Norma 6.3)

SECONDO LIVELLO

potere (dovere) di convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c. (Norma 5.7)

PRIMO LIVELLO

richiedere agli amministratori informazioni ai sensi dell'art. 2403 bis c.c. (Norma 5.2) e cercare di indurli a decisioni corrette. I sindaci devono chiedere che nel verbale del cda vengano annotate le loro osservazioni ed il loro eventuale dissenso (norma 4.2)

LA MISURA DELLA REAZIONE DEVE ESSERE COMMISURATA ALLA GRAVITA' E ALLA RILEVANZA DEI FATTI CENSURABILI

I sindaci di fronte a delibere irregolari



Nei casi di delibere illegali ex art. 2388 c.c. o ex art. 2391 c.c.

Delibere del CDA o del CE:

- non conformi alla legge;
- non conformi allo statuto;
- Viziate dagli interessi degli amministratori ex art. 2391 c.c., senza il rispetto dei doverosi obblighi informativi e ragioni della convenienza per la società e assunte col voto determinante dell'amministratore in conflitto ...



DEVONO impugnare la delibera giudizialmente

Impugnativa



**La delibera va impugnata entro novanta giorni dalla data di deliberazione
(impugnabilità dubbia nelle srl nelle situazioni diverse da quelle di all'art. 2475-ter c.c.)**



**L'impugnativa con atto di citazione
va effettuata di fronte al Tribunale del luogo in cui la società
ha sede.**



POTERI E DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI

INVALIDITÀ DECISIONI AMMINISTRATORI SRL

NO all'art.2388 c.c.

- **Trib. Verona 1.9.2004**

Il socio di srl possiede altre forme di tutela quali:

- Potere di controllo ex 2476 c.c.
- Potere di promuovere azione sociale responsabilità
- Potere di chiedere provvedimento cautelare di revoca

- **Trib. Genova 2.5.2013**

Le delibere possono essere impugnate solo nell'ipotesi di conflitto di interessi alle condizioni previste dall'art. 2475-ter

SI all'art.2388 c.c.

- **Trib. Terni 15.11.2004;**
- **Trib. Parma 23.12.2004;**
- **Trib. Campobasso 31.10.2007;**
- **Trib. Milano 5.3.2015**

Mancando la disciplina dell'impugnativa delle delibere consiliari nelle srl, si può ricorrere a quella della spa
(interpretazione analogica)

ALTRI STRUMENTI DI REAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE



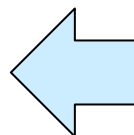
NOVITA'

Norma 6.4

Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori



Quando le gravi irregolarità degli amministratori hanno cagionato e continuano a cagionare un danno concreto alla società



È opportuno che il collegio eserciti l'azione successivamente alle valutazioni dell'assemblea



IMPUGNATIVA DELIBERE ASSEMBLEA DEI SOCI (NORME 1.7/ 4.1)



NOVITÀ

Il collegio nel caso di delibere in contrasto con legge o statuto può impugnare le deliberazioni (impugnativa collegiale)

L'impugnativa riguarda anche delle delibere assembleari relative all'approvazione di bilanci non corretti.

Il dovere di impugnativa del collegio sindacale non riguarda solamente i bilanci irregolari formati ed approvati quando esso era in carica ma anche quelli precedenti alla sua nomina e non impugnati dai precedenti sindaci.



Consiglio
dei Dottori
e degli Esperti Contabili

Cass. 14.5.2014 n. 10452; Cass. 8.2.2005, n. 2538

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

CONTROLLO GIUDIZIARIO

Sono oggetto di denuncia al Tribunale i fatti e gli atti dolosi o colposi



compiuti dagli **amministratori in violazione di obblighi e doveri** tassativamente sanciti e previsti dalla normativa societaria

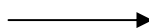


ivi **compreso l'obbligo generale di diligenza nella gestione** espressamente contemplato dall'art. 2392 c.c.

CONTROLLO GIUDIZIARIO

Il controllo giudiziario può essere richiesto:

dal collegio sindacale



**NORMA DI
COMPORTAMENTO 6.3**



Necessità di preventiva delibera
(Trib. Milano 14/5/2012)

dal singolo sindaco



CORTE APPELLO TORINO
29.5.2007

Il mancato ricorso al controllo giudiziario nei casi di gravi irregolarità degli amministratori **può essere fonte di responsabilità per i sindaci (Cass. 11.11.2010 n. 22911)**

FATTI DENUNCIABILI

Gli interessi protetti dall'art. 2409 c.c. **non** sono quelli “esterni e generali” al corretto funzionamento della società



Le irregolarità denunciabili sono quelle che possono **concretamente arrecare danno:**

- **alla società** (e di riflesso ai soci ed ai creditori)
- **o alle società da essa controllate**



Il controllo giudiziaro **non è ammesso** per la lesione di **interessi esclusivamente individuali** di taluni soci o terzi **in assenza di potenziale pregiudizio sociale**



FATTI DENUNCIABILI

**Le irregolarità devono concernere esclusivamente
l'amministrazione**

(non ammessa denuncia del solo collegio sindacale *per culpa in vigilando*)



**Le irregolarità devono tendenzialmente attenersi alla gestione
complessiva e non al singolo atto**



Il controllo giudiziario non costituisce uno strumento alternativo
alla promozione dell'azione di responsabilità da parte delle
minoranze



PRESUPPOSTI DELLA PROCEDURA EX ART. 2409

- **Sussistenza di fondati sospetti** circa la commissione di gravi irregolarità;
- Esistenza di **danno potenziale** di valore significativo
- Constatazione di “**attualità**” della irregolarità



CONTROLLO GIUDIZIARIO NELLE SRL

GIURISPRUDENZA

AMMISSIBILITÀ

- Trib. Udine 1.7.2004
- Trib. Roma 6.7.2004
- Trib. Treviso 28.9.2004
- Trib. Roma 1.12.2004
- Trib. Milano 8.7.2005
- Trib. Salerno 26.2.2008
- Trib. Napoli 14.5.2008
- Trib. Milano 26.3.2010
- Trib. Trieste 21.1.2011
- Trib. Ascoli Piceno 1.1.2013
- App. Ancona 3.7.2013
- Trib. Bologna 4/2/2015

INAMMISSIBILITÀ

- Trib. Lecce 16.7.2004
- Trib. Bologna 21.10.2004
- App. Roma 13.4.2005
- Trib. 27.11.2004
- Trib. Torino 6.4.2006
- Trib. Milano 12.5.2006
- Trib. Roma 11.3.2008
- **Cass. 13/1/2010 n. 403**
- Trib. Firenze 25.10.2011
- Trib. Piacenza 27.6.2012
- Trib. Venezia 13/3/2013

Trib. Tivoli 29.3.2012: Incostituzionalità della esclusione

Corte costituzionale Ord. 7/5/2014 n. 116, apertura al controllo giudiziario



NOVITÀ

ART. 2409 ED SRL

Norma 6.3

- Unitarietà del sistema di controlli dei sindaci
- Diverse finalità dei controlli dei soci rispetto a quelle proprie del controllo giudiziario



**Rendono preferibile
l'applicabilità del
controllo
giudiziario anche
nelle SRL**

Appare preferibile che il collegio sindacale (o il sindaco unico) propongono cautelativamente ricorso ex art. 2409 c.c., lasciando al Tribunale ogni decisione in merito all'accoglimento dell'istanza.



OPERAZIONI PARTICOLARI



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

FINANZIAMENTO SOCI

NORMA 10.7

Doveri dei sindaci (norme applicabili a tutte le srl ed alle piccole spa)

1. FASE DI EROGAZIONE

2. FASE DI
TRASFORMAZIONE
DEL DEBITO IN
CAPITALE

3. FASE DI
RESTITUZIONE DEL
FINANZIAMENTO AI
SOCI

1. Rispetto normativa sul risparmio.

2. Verifica che i soci abbiano preventivamente accettato la remissione del debito.

3. Verifica che i finanziamenti non siano erogati in situazione di squilibrio finanziario e restituiti in situazioni di crisi.

FINANZIAMENTO SOCI

NORMA 10.7



NOVITÀ

Le norme sulla postergazione, ex art. 2467 c.c. si applicano anche alle spa a ristretta base azionaria



Richiesta vigilanza dei sindaci, soprattutto in merito alla eventuale indebita restituzione dei finanziamenti ai soci in situazioni prefallimentari

Nel caso di **operazioni di finanziamento all'interno di gruppi** concluse a condizioni non di mercato, si dovrà vigilare **a che gli amministratori negli atti e delibere inerenti il finanziamento diano congrua motivazione dell'interesse** sociale dell'operazione e dei vantaggi reciproci da essa scaturenti

RECESSO DEL SOCIO

NORMA 10.8



NOVITÀ

Artt. da 2437 a 2437-*quater* (SPA) e art. 2473 (SRL)

- Verifica della sussistenza di una delle “cause” inderogabili previsti dal codice civile ovvero di una delle “cause” previste dallo statuto.
- Comunicazione preventiva ai soci da parte degli Amministratori del valore di recesso della partecipazione nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea (solo per s.p.a.).
- Sul rispetto delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del recesso
- Sulla conformità alla legge del procedimento di liquidazione ex art. 2437-*quater* c.c.
- Sulla modificazione dell'atto costitutivo e comunicazione al R.I. dell'avvenuto recesso



RECESSO

NORMA 10.8

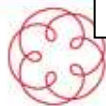
I sindaci devono vigilare che l'organo amministrativo determini correttamente il valore delle azioni
(art. 2437 ter c.c.).



È richiesto apposito parere dei sindaci e del revisore sul valore delle azioni (non vincolante).



1. Esistenza situazione patrimoniale.
2. Patrimonio, prospettive reddituali, valore di mercato.
3. Procedura scritta con cui si attesta la valorizzazione aziendale.



VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SPA ED SRL CON SOCIO UNICO



NOVITÀ

NORMA 10.10

L'attenzione del collegio deve spingersi anche in **ulteriori verifiche**

1. Nel caso in cui **una società passi da pluripersonale ad unipersonale** si dovrà verificare che l'amministratore (o qualora questo non adempia il socio unico a tutela della propria responsabilità) **provveda ad eseguire i relativi adempimenti pubblicitari** presso il Registro delle imprese;
2. Se i soci della società pluripersonale avessero versato solo parte del capitale sottoscritto, dopo che la società sia diventata unipersonale il **completamento del versamento del capitale avvenga entro 90 giorni.**
3. Che **negli atti e nella corrispondenza della società si evidenzi la natura unipersonale** dell'ente stesso.

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SPA ED SRL CON SOCIO UNICO



NOVITÀ

NORMA 10.10

Contratti e Operazioni fra società ed unico socio

evidenziare che:

1. **detti rapporti siano trascritti sul libro delle delibere del cda o delle** determine dell'amministratore
 2. **risultino da atto scritto avente data certa** anteriore al pignoramento.
- acquisendo anche informazioni dall'eventuale revisore esterno, verificare i **concreti rapporti economico patrimoniali fra socio e società potenzialmente dannosi** per la società e quindi indirettamente anche per i terzi e creditori della stessa.



Riduzione del capitale per perdite



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

MASSIMA NOTARIATO MILANO N.122.

È legittimo l'aumento di capitale in presenza di perdite, in caso di:

1. perdite incidenti sul capitale per meno di un terzo;

2. perdite incidenti sul capitale per più di un terzo e meno del minimo legale

- a) in sede di assemblea per opportuni provvedimenti;
- b) dopo l'assemblea ex artt. 2446, co.1, e 2482-*bis*, co.1, c.c. e prima dell'assemblea del bilancio successivo;
- c) nell'assemblea di approvazione del bilancio successivo.

3. capitale che si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea ex artt. 2447 e 2482-*ter* c.c.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE



NOVITÀ

NORMA 10.2

Massima 122 del Notariato di Milano

Ammissibile che la **perdita** venga **coperta** attraverso una **ricapitalizzazione pari al triplo della perdita accertata senza provvedere ad un preventivo abbattimento del capitale per perdite.**



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: Le osservazioni dei sindaci (1)

NORMA 10.2

NOVITÀ

Nel formulare le osservazioni richieste al collegio sindacale dall'art. 2446 c.c., in caso di perdite il collegio si basa anche sui dati forniti dagli amministratori

1. le osservazioni devono **riguardare non solo i dati di bilancio** ma anche le **analisi e le proposte che risultano dalla relazione degli amministratori in merito alla congruità con la quale viene descritta la situazione della società.**
2. Tali analisi devono riguardare le ragioni temporanee o permanenti della perdita, e quindi la possibilità di coprire la stessa nell'esercizio in corso o nel successivo, l'impellenza dell'obbligo di una ricapitalizzazione, i rischi di continuità aziendale.



RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE



NOVITÀ

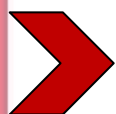
NORMA 10.2

La situazione patrimoniale ed economica non deve precedere di oltre 120 giorni la data prevista per l'assemblea.
Per valutare la stessa i sindaci privi di funzione di revisione legale si avvalgono di uno scambio di informazioni con il revisore esterno

1. **Con riferimento alla situazione patrimoniale non è configurabile una revisione legale** sulla stessa.
2. In funzione dei **rischi valutati e del tempo a disposizione**, il collegio dovrà porre in essere una serie di **controlli finalizzati ad acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti circa la correttezza dei criteri di valutazione** adottati dagli amministratori.
3. In tale attività i sindaci potranno avversi di **appropriate tecniche di campionamento**.
4. **La portata dei controlli deve essere esposta in un paragrafo preliminare alle osservazioni**

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

NORMA 10.2



NOVITÀ

Art. 2482-bis comma 2° c.c.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'art. 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti



CNDCEC (Norma 10.2):

• Se c'è il **collegio sindacale** il **sindaco unico** + il revisore o la società di revisione, **le osservazioni sono a carico del collegio** o del sindaco unico.

- Nel caso di presenza del **solo revisore** esterno (o società di revisione) il parere **spetta a quest'ultimo**

RESPONSABILITÀ PER PERDITE

Cass. 14/5/2014 n. 10452.

Nello stesso senso, Cass. Sez.I, 29.10.2013, n. 24362 e Cass.sez. I, 11.12.2010, n. 22911. Trib. Milano 3/2/2010

Sussiste la responsabilità di amministratori e sindaci, qualora viene ravvisata la “*prosecuzione dell’attività malgrado la perdita del capitale sociale*”, facendone conseguire “*l’irrilevanza delle cause che durante tale illegittima prosecuzione dell’attività sociale hanno inciso sulla produzione del dissesto, che non si sarebbe verificato in caso di cessazione dell’attività*”.

TEMPI E PROCEDURE PER LA COPERTURA PERDITE EX ART. 2447 C.C.

Obbligo immediato di deliberazione?

Obbligo di
deliberazione.
Tempo di sottoscrizione
sostanzialmente libero

Sottoscrizione entro il
tempo necessario

Sottoscrizione
immediata nel rispetto
dei tempi per diritto di
opzione

Obbligo immediato di sottoscrizione?

Conf. dato letterale art. 2447;
App. Roma 29.1.1999; App. Roma 22.9.1998
App Trento 31.1.1998

Notariato Milano Mass 19.11.2004 n. 38

Cass. 12.7.2007 n. 15614;
Cass. 14.4.2006 n. 8876;
Cass. 17.11.2005 n. 23262

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE



NOVITÀ

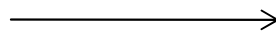
NORMA 10.2

Tempi richiesti ai soci per sottoscrivere la delibera di aumento

I sindaci devono vigilare che detta **sottoscrizione avvenga entro:**

1. i **termini per l'esercizio del diritto di opzione** o di preferenza accordato ai soci sull'inoptato
2. entro quello eventualmente fissato **per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione** da parte di terzi.

La ricapitalizzazione dovrà avvenire **entro termini brevi,**



superati i quali l'organo di controllo dovrà chiedere **la liquidazione della società**

LIQUIDAZIONE



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

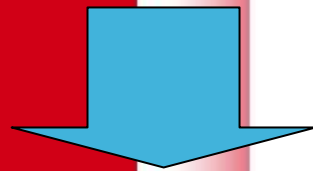


NOVITÀ Norma 11.10

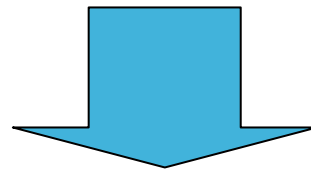
**Art. 182-sexies L.F.
Legge 7/8/201 n. 134 del
7/8/2012,
art. 182 sexies**

- Obblighi convocazione assemblee artt. 2446 e 2482 bis : **SI**
- Obblighi convocazione assemblee art. 2447 e 2482-ter, copertura perdite e liquidazione: **NO**

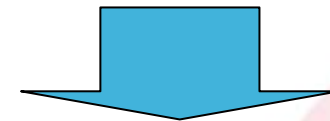
Gli obblighi di ricapitalizzazione della società, abbattimento del capitale, trasformazione o liquidazione sono sospesi nei casi di:



**Deposito della
domanda per
l'ammissione a
concordato preventivo
anche in bianco o con
riserva**



**Domanda per
l'omologazione di
un accordo di
ristrutturazione dei
debiti ex art.
182.bis**



**Proposta di accordo di
ristrutturazione
correlata da una
dichiarazione
dell'imprenditore ,
avente valore di
autocertificazione
attestante trattative con i
creditori**

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ



NOVITÀ

NORMA 10.9

Nel caso di **sopravvenuta causa di liquidazione** della società **qualora gli amministratori non intervengano** per segnalare detta circostanza al registro imprese, l'art. 2485 c.c. chiede che **l'apposita istanza venga effettuata dai sindaci**

- l'onere spetta in prima analisi al collegio sindacale quale organo collegiale.
- le nuove norme prevedono che, **in caso di disaccordo l'istanza al tribunale potrà essere proposta dal singolo sindaco.**

